

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 20 luglio 2018.

**Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del
Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato
sen. Andrea CIOFFI.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale il sen. Andrea Cioffi è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire al sen. Andrea Cioffi le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Andrea Cioffi è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative alla competitività del sistema produttivo italiano, nonché in materia di interventi per il sistema industriale, anche con riferimento agli incentivi alle imprese, in raccordo con il Sottosegretario delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti.

2. Al sen. Andrea Cioffi sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione di iniziative ed affari relativi all'attività di Invitalia, limitatamente alle questioni inerenti alla materia dello sviluppo d'impresa.

3. Sono parimenti delegate al sen. Andrea Cioffi la trattazione e l'attuazione di iniziative ed affari afferenti alle infrastrutture energetiche nonché alle c.d. *Smart Cities*.

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Andrea Cioffi sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato sen. Andrea Cioffi, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;



le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-648

18A05483

DECRETO 20 luglio 2018.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato on. Davide CRIPPA.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale l'on. Davide Crippa è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire all'on. Davide Crippa le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Davide Crippa è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative all'energia, con riferimento ai settori della sicurezza dell'approvvigionamento, del mercato del gas naturale e del mercato elettrico, ivi incluse le energie rinnovabili.

2. All'on. Davide Crippa sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari relativi all'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

3. Sono parimenti delegate all'on. Davide Crippa la trattazione e l'attuazione di iniziative, attività e rapporti istituzionali con le parti sociali afferenti alle situazioni di crisi industriali.

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Davide Crippa sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;



la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato on. Davide Crippa, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario e internazionale.

Art. 3.

Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-667

18A05484

DECRETO 20 luglio 2018.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato on. Dario GALLI.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale l'on. Dario Galli è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire all'on. Dario Galli le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;



Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Dario Galli è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative all'artigianato (ivi inclusa la responsabilità sociale delle imprese), alla promozione della concorrenza, alla semplificazione amministrativa, alle politiche per il consumatore, alla vigilanza e normativa tecnica, nonché in materia di lotta alla contraffazione e di politiche per la proprietà industriale.

2. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Dario Galli sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato on. Dario Galli, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario e internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-664

18A05485

DECRETO 20 luglio 2018.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato prof. Michele GERACI.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale il prof. Michele Geraci è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire al prof. Michele Geraci le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Michele Geraci è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative alle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e alla politica commerciale internazionale, incluse le relative politiche di incentivazione alle imprese, con particolare riguardo a quelle concernenti gli interventi del c.d. Piano Destinazione Italia e le azioni a tutela del *Made in Italy* sui mercati internazionali, nonché i rapporti con le Amministrazioni competenti in relazione ai progetti di cooperazione internazionale.

2. Al prof. Michele Geraci sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione di iniziative, attività e rapporti istituzionali volti a favorire l'attrazione degli investimenti esteri, in raccordo con il Sottosegretario di Stato delegato nella materia degli incentivi alle imprese.

3. Sono parimenti delegate al prof. Michele Geraci le funzioni connesse all'attività della società Simest e dell'Agenzia Ice, nonché di Invitalia, limitatamente agli affari relativi alla materia dell'attrazione degli investimenti, in raccordo con il Sottosegretario di Stato delegato nella materia dello sviluppo d'impresa.

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Michele Geraci sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato prof. Michele Geraci, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;


le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.



Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-661

18A05486

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 giugno 2018.

Definizione delle modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte progettuali per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2018.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare:

gli articoli 4 e 13, che individuano, rispettivamente, le componenti e le strutture operative afferenti al Servizio nazionale della protezione civile;

l'art. 8, che disciplina l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio medesimo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale del Dipartimento della protezione civile costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'art. 12, comma 2, lettera *d*), che stabilisce che i comuni, anche in forma associata, provvedano con continuità alla disciplina delle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

il capo V, che disciplina le modalità di integrazione e partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attività del Servizio nazionale, con particolare riguardo all'art. 32, comma 5, lettera *c*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 4, nella parte in cui prevede la possibilità per i Capi delle strutture generali di istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per l'esame di particolari questioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2017, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, di contabilità e finanza pubblica;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, successivamente esteso, a seguito di ulteriori eventi verificatisi nei medesimi territori, con le delibere adottate nelle date 27 e 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017, prorogato per centottanta giorni dalla deli-

